



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 43/ 2020
del Reg. Delibere**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno **2020** il giorno **22** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:00**, nella sala consiliare, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione **ordinaria**, e in seduta pubblica, di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento, fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
NADAL PAOLO	Sindaco	Presente
BARBARIOL IGOR	Consigliere	Presente
BENEDET MATTIA	Consigliere	Presente
BORTOLIN FABIO	Consigliere	Presente
CARDILLO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
DAL BO FRANCESCO	Consigliere	Presente
DAMIANI LUCA	Consigliere	Presente
DEL PIERO LOREDANA	Consigliere	Presente
MORO VALENTINA	Consigliere	Presente
PLAZZOTTA PIETRO	Consigliere	Presente
ROSSIT EZIO	Consigliere	Presente
BURANEL ARRIGO	Consigliere	Presente
BIASON GIOVANNI	Consigliere	Presente
CAMPIONE LUCIA	Consigliere	Presente
CATTARUZZA ALBERTO	Consigliere	Presente
GARLATO RAFFAELLA	Consigliere	Presente
MAZZON GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il **Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA**.

E' presente l'Assessore esterno Sig.ra Patrizia PASQUETTI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **NADAL PAOLO** nella sua qualità di **Sindaco**, che nomina scrutatori i Consiglieri **sigg. BORTOLIN Fabio**, **DEL PIERO Loredana**, **CAMPIONE Lucia** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- la L. n.160 del 27/12/2019, art. 1 commi da 739 a 783, ha abolito dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1 comma 639 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) ed ha disciplinato le nuove disposizioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/2017 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), tuttora vigenti:

ALIQUOTE

- 0,76 (zero/settantasei) per cento aliquota base;
- 0,40 (zero/quaranta) per cento aliquota ridotta per l'abitazione principale (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 0,50 (zero/cinquanta) per cento aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONI

- - € 200,00 per l'abitazione principale (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ALTRE DISPOSIZIONI

- assimilazione all'abitazione principale anche per l'unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito (Legge

28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 10) “ ... per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ...”;

- esenzione dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 13) “... Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ...”;
- esenzione immobili di proprietà delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 15) “... All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica» ...”;
- esclusione dall'imposta della casa coniugale assegnata al coniuge separato (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 16) “... L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ...”;
- esclusione dei macchinari dalla rendita dei fabbricati produttivi (cosiddetti macchinari “imbullonati”) (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 21) “... A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...”;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16/02/2017 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), tuttora vigenti:

ALIQUOTE

- abitazione principale: aliquota 1,25 per mille (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9)
- alle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la stessa aliquota dell'abitazione principale;

- altri fabbricati 1,25 per mille (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A10, B4, C1, C2, C3, D1);
- altri fabbricati (categoria A10, B4, C1, C2, C3, D1) 1,00 per mille
- aree fabbricabili 0,00 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille
- immobili merce 1,25 per mille
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 1,25 per mille
- alloggi ex IACP regolarmente assegnati 1,25 per mille

DETRAZIONI

- detrazione pari ad € 30,00 per ogni abitazione principale (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9);

ALTRE DISPOSIZIONI

- esclusione unità immobiliari destinate ad abitazioni principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 14) *“... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ...”* *“... Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015...”*;
- fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (cosiddetti “immobili merce”) (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 14) *“... Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento ...”*;
- esclusione dei macchinari dalla rendita dei fabbricati produttivi (cosiddetti macchinari “imbullonati”) (Legge 28.12.2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – art. 1 comma 21) *“... A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...”*;

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 5 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo

9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari all'1 per mille e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1 per mille ed i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari al 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari al 8,6 per mille e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 sino al limite dell'11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,25 per mille**;
- unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale: aliquota pari al **6,25 per mille**. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,25 per mille**;
- fabbricati classificati nelle categorie catastali A10, B4, C1, C2, C3, D1: aliquota pari al **8,60 per mille**;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,85 per mille**;
- terreni agricoli: aliquota pari al **7,6 per mille**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **7,6 per mille**.

DETRAZIONI

- detrazione pari ad € **230,00** per ogni abitazione principale (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9);
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ALTRE DISPOSIZIONI

- assimilazione all'abitazione principale anche per l'unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locat.

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

SI PROPONE

1. di approvare le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTE

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,25 per mille**;

- unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale: aliquota pari al **6,25 per mille**. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,25 per mille**;
- fabbricati classificati nelle categorie catastali A10, B4, C1, C2, C3, D1: aliquota pari al **8,60 per mille**;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,85 per mille**;
- terreni agricoli: aliquota pari al **7,6 per mille**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **7,6 per mille**.

DETRAZIONI

- detrazione pari ad **€ 230,00** per ogni abitazione principale (applicabile solo per le categorie catastali non escluse dal tributo ovvero A/1 – A/8 e A/9);
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ALTRE DISPOSIZIONI

- assimilazione all'abitazione principale anche per l'unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate.
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da **RICCARDO FALCON** in data **30 maggio 2020**.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere **favorevole** alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da **RICCARDO FALCON** in data **30 maggio 2020**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il **Sindaco** che cede la parola al rag. Riccardo FALCON Responsabile dell'Area Finanziaria per l'approfondimento dello stesso.

La scelta di fondo di questa deliberazione è la conferma delle aliquote già stabilite col bilancio di previsione a gennaio. Torniamo in Consiglio questa sera perché con la Legge finanziaria lo Stato ha deciso di unificare Imu e Tasi facendole confluire nella nuova IMU. La motivazione del Legislatore è logica perché la base imponibile delle due imposte era la stessa, cioè il valore catastale degli immobili, quindi nell'intesa di semplificare la tassazione ha raggruppato le due imposte. Pertanto il Consiglio deve approvare le nuove aliquote. Nelle slides che vi presento vedrete che le nuove aliquote proposte questa sera sono pari alla somma delle due aliquote precedenti Imu e Tasi del 2019 che avevate confermato già nel Consiglio Comunale di gennaio in sede di approvazione del bilancio. Provvedo ad elencare le nuove aliquote. Abitazione principale per i casi che non sono esentati, ovvero le case di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, l'aliquota IMU del 2019 era del 4 per mille, l'aliquota Tasi era dell'1.2, l'aliquota IMU proposta per il 2020 è 5.25 quindi la somma delle due. Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado. A Roveredo era stata istituita un'aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria del 7,6 per mille. Infatti Roveredo aveva stabilito un'aliquota del 5 per mille, la Tasi era all'1.25, l'aliquota IMU prevista per il 2020 è 6.25. Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'IMU erano esenti, per la TASI c'era un'aliquota del 1 per 1000 che diventa l'aliquota dell'Imu 2020 quindi 1 per 1000. I fabbricati merce ovvero quelli costruiti dalle imprese edili che quindi per l'impresa sono una merce, nel senso che sono il prodotto che vendono, purché non vengano affittate, erano esenti dall'Imu nel 2019, avevano la tasi dell'1.25 e l'aliquota nuova dell'Imu è 1.25. Fabbricati catastali categorie A10, B4, C1, C2, C3, D1, quindi in pratica le attività commerciali e gli uffici (quindi uffici, negozi, botteghe, magazzini, laboratori, opifici, piccole attività artigianali) c'era un'aliquota IMU del 7.6 più una Tasi dell'1 per mille, diventa IMU 2020 8.6 per mille Tutti gli altri fabbricati non compresi nelle categorie che abbiamo visto in precedenza, l'aliquota IMU era quella base del 7.6, l'aliquota Tasi quella stabilità per tutti è dell'1.25 diventa un aliquota IMU 2020 a 8.85. I terreni agricoli erano soggetti solo a l'IMU, con l'aliquota base del 7,6, l'IMU del 2020 resta il 7.6 per mille. Aree edificabili su queste l'aliquota IMU era quella base del 7.6, non c'era la Tasi e l'aliquota IMU dal 2020 resta il 7.6 per mille. Detrazione per l'abitazione principale. Il Comune di Roveredo aveva una detrazione sulla prima casa di 200 €, e c'era un importo di detrazione per la Tasi di 30 €, la detrazione per l'abitazione principale diventa quindi 230. Qua c'è una differenza rispetto a quello che avveniva fino allo scorso anno perché per le abitazioni date in affitto c'era una suddivisione della tasi con una quota a carico del proprietario e una parte a carico dell'inquilino. Adesso l'IMU ha tolto questa suddivisione e tutto è a carico del proprietario e quindi anche la detrazione spetta al proprietario. Altre disposizioni su IMU che vengono confermate sono che se l'abitazione è posseduta da più soggetti passivi la detrazione spetta a ognuno per la propria quota di proprietà. Quindi per esempio se l'abitazione è posseduta al 50% da marito e moglie, anche la detrazione è al 50% per entrambi i coniugi. Inoltre è stata confermata nell'assimilazione dell'abitazione principale nei casi in cui il proprietario sia stato collocato in casa di riposo, purché la casa non venga affittata ad altri, altrimenti diventa seconda casa e quindi è soggetta a IMU.

UDITO il **Sindaco** che, non registrando interventi nella discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto:

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): La Civica esprime voto favorevole.

- Consigliere MAZZON Giuseppe ("Gruppo Misto"): Anche il Gruppo Misto dà parere favorevole, non ci sono modificazioni rispetto a quello che abbiamo già approvato all'inizio dell'anno e pertanto il voto è favorevole.

UDITO il **Sindaco** che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con *astenuti* n. 0, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 17 (unanimità), *contrari* n. 0 resi per alzata di mano dai 17 presenti [assenti: nessuno]

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il **Sindaco** procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

con *astenuti* n. 0, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti *favorevoli* n. 17 (unanimità), *contrari* n. 0 resi per alzata di mano dai 17 presenti [assenti: nessuno]

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to NADAL PAOLO

Il Vice Segretario Comunale
F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **26/06/2020** al **10/07/2020** per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Roveredo in Piano, li 26/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **22/06/2020**, poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Roveredo in Piano, li 26/06/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Comune di Roveredo in Piano, li 26/06/2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CALZAVARA STEFANIA

CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y

DATA FIRMA: 26/06/2020 13:06:54

*IMPRONTA: 9FB33336E7D71E7738ECAB62D33752B521A656D83F0325B18B31626F192B5135
21A656D83F0325B18B31626F192B51351B0EB5F7E56FC146E112037061270B84
1B0EB5F7E56FC146E112037061270B8435BF8CA76182D307FE23D763B221B8D5
35BF8CA76182D307FE23D763B221B8D5996F5B058CD193F55239DF4E83BA5BB5*